

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Descrizione procedimento	<p>Procedimento attraverso il quale un cittadino può chiedere al Consiglio dell'Ordine, in via anticipata, di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il patrocinio a spese dello Stato trova il suo fondamento normativo nel Testo Unico in materia di spese di giustizia (DPR n. 115/2002 - artt. dal 74 al 141). Trattasi di istituto finalizzato a garantire l'accesso al diritto di difesa (in attuazione dell'art. 24 della Costituzione) anche a persone che versino in condizioni economiche precarie tali da non consentire di poter provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali. Per poter essere ammessi occorre (tra le varie) essere titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione non superiore ad euro 11.493,82 (adeguamento adottato con decreto del Ministero della Giustizia 16.01.2018). Se l'istanza è presentata dall'Avvocato dovrà essere sottoscritta dalla parte ed autenticata dal Difensore. L'istanza potrà essere inviata a mezzo pec all'indirizzo gratuitopatrocinio@ordineavvocatiforlicesena.eu.</p>
Normativa di riferimento	Artt. 78, 79 e 126 del D.P.R. n. 115/2002
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria	Commissione patrocinio a spese dello Stato.
Contatti ufficio competente	gratuitopatrocinio@ordineavvocatiforlicesena.eu
Competenza all'adozione dell'atto finale	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena
Strumenti di tutela in favore dell'interessato	In caso di rigetto da parte del Consiglio dell'Ordine o di dichiarazione di inammissibilità, l'istanza può essere ripresentata al Magistrato competente per il giudizio che decide con decreto.